

Circol@re nr. 14 del 24 marzo 2021

DECRETO SOSTEGNI

Contributi ai Collaboratori Sportivi

a cura del Dott. FILIPPO CARLIN, commercialista e revisore legale

Dal "decreto Sostegni" in arrivo nuovi contributi per i collaboratori sportivi: individuate tre fasce, gli aiuti andranno da 1.200 a 3.600 euro.

Tra le misure adottate dal decreto legge c.d. "Sostegni" approvato il 19 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri viene riconfermato il bonus ai collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi di cui all'art.67 co.1 lett.m) T.U.I.R. con un nuovo stanziamento di 350 milioni di euro per l'anno 2021.

NOVITA' RISPETTO AI BONUS PRECEDENTI

Le novità rispetto ai precedenti bonus sono le seguenti:

- il bonus non è legato ad alcuna mensilità e, per ora, deve quindi considerarsi *una tantum* per l'anno 2021;
- l'importo non è fisso ma variabile e viene determinato in relazione all'ammontare dei **compensi percepiti nell'anno 2019** come segue:
 - a) 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro;
 - b) 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
 - c) 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.

Si tratta quindi di un indennizzo proporzionato all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno di imposta pre-covid, ispirato a ragioni di equità al fine di non "discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito

unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio studenti)''

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMA

La norma riguarda **tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati** che, pertanto, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.

CRITICITA'

Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia, tuttavia, di lasciare fuori quei **contratti avviati per la prima volta nel 2020** e pertanto non agganciati a compensi percepiti nell'anno precedente, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non rinnovati. Si auspica sul punto un correttivo o un chiarimento perché non si comprende la *ratio* di un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia invece intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020.

SPORT E SALUTE

Il bonus, come in precedenza, sarà **erogato da Sport e Salute s.p.a.** con le seguenti modalità:

- **i soggetti che hanno già beneficiato** del bonus per il 2020 (quindi una o più indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno **automaticamente** senza necessità di presentare una nuova domanda l'ammontare dell'indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all'atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all'Agenzia delle Entrate;
- l'erogazione anche se automatica presuppone e richiede la **permanenza dei requisiti** e quindi riteniamo che tali soggetti riceveranno una mail da Sport e Salute con richiesta di confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.445/2000 e pertanto con valore di au-

to certificazione, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche.

Non è chiaro in base al tenore letterale della disposizione se e come verranno trattate le posizioni di quei collaboratori che hanno già beneficiato dei bonus in base a un contratto 2020 e che non avevano percepito compensi nel 2019.

I soggetti che non hanno beneficiato di una o più delle precedenti indennità, potranno presentare apposita **domanda** sulla piattaforma di Sport e Salute **dal 1 aprile al 15 aprile 2021** dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma: riteniamo che la procedura non dovrebbe discostarsi da quella già adottata ma vi daremo comunque conto dei dettagli e dei contenuti che dipendono dalla nuova determinazione del bonus appena resi noti da Sport e Salute. Le domande come di consueto verranno istruite secondo l'ordine di presentazione.

Lo stanziamento di **350 milioni di euro** dovrebbe soddisfare tutte le domande in quanto preventivato sulla scorta dei dati raccolti da Sport e Salute in relazione alle domande presentate per le analoghe misure dello scorso anno: la stima – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa – è di **200.000 soggetti aventi diritto al contributo 2021** e anche la differenziazione degli importi, parametrata all'ammontare dei compensi percepiti nel 2019, risulterebbe calcolata sulle percentuali di collaboratori rientranti nelle tre fasce secondo le risultanze di Sport e Salute.

REQUISITI RICHIESTI

Quanto ai **requisiti richiesti**, ricordiamo che il nuovo decreto come i precedenti riconosce il bonus in favore di:

- lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all'art.67 co.1 lett.m) presso il CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni;
- che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l'assegno ordinario di invalidità e, secondo quanto chiarito sulle faq di Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, esclusa anche la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale);

- che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
- che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (artt.19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 44 D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni), come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni: trattamenti di cassa integrazione; indennità erogate da INPS per professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata, all'Ago, alla gestione ex Enpals o ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti balneari; indennità per reddito di ultima istanza.

Come per le versioni precedenti, il bonus erogato da Sport e Salute non concorre alla formazione del reddito.

(Liberamente tratto da un articolo dell'avv. Biancamaria Stivanello per FISCOSPORT)

** ** *

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

